



MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990, N. 285, IN MATERIA DI DISPOSIZIONE DELLE SPOGLIE MORTALI DELLE VITTIME DI OMICIDIO

Art. 1

Introduzione dell'articolo 585-bis del codice penale

Dopo l'articolo 585 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 585-bis (Pena accessoria).
- La condanna del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l'applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del presente codice commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facolta' in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima». La pena accessoria di cui all'articolo 585-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica anche al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtu' di una espressa manifestazione di volonta' della medesima, nonche' ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa.

Versione in vigore dal 24 marzo 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio
Estremi	Legge 9 marzo 2026, n. 35
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-penale-e-al-regolamento-di-polizia-mortuaria-di/art-1-introduzione-dell-articolo-585-bis-del-codice-penale>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it